

**REGOLAMENTO (CE) N. 5/2000 DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 2000**

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 28 429 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 28 429 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese;
- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per

la rivendita sul mercato interno di 28 429 t di granturco da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato all'11 gennaio 2000.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 febbraio 2000.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales,
21, avenue Bosquet
F-75341 Paris Cedex 07
(Telex: OFICE 20 04 90 F/OFIDM 20 36 62 F; telefax:
47 05 61 32).

Articolo 3

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.